



Comune di Sanluri

Provincia del Medio Campidano

Regolamento per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in locali non aperti al pubblico

▪ *Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 43 del 04.05.2007.*

Sommario

Art. 1 – Oggetto e definizioni	3
Art. 2 - Requisiti	3
Art. 3 – Avvio attività	3
Art. 4 – Requisiti per l’esercizio delle attività di somministrazione.....	4
Art. 5 – Contenuto dello Statuto e dell’Atto Costitutivo	5
Art. 6 – Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.....	6
Art. 7 – Sanzioni	6

Art. 1 – Oggetto e definizioni

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, a favore dei rispettivi associati, da parte di esercizi non aperti al pubblico.
2. Ai fini del presente regolamento gli esercizi non aperti al pubblico sono individuati, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 5/2006, nelle attività destinate ad una cerchia delimitata e individuabile di persone.

Art. 2 - Requisiti

1. I soggetti di cui all'art. 1, per poter avviare e proseguire l'attività di somministrazione ai propri soci, devono:
 - a) avere finalità assistenziale e/o di mutuo soccorso perseguite attraverso l'effettivo esercizio di attività ricreative, culturali, sportive, sociali, formative, educative;
 - b) essere dotati di statuto, di organi di direzione e di controllo;
 - c) adottare modalità di iscrizione che prevedano la domanda di adesione dell'aspirante socio, la formale accettazione da parte degli organi statutariamente preposti, la successiva iscrizione nel libro dei soci e il rilascio di tessera.
2. Il legale rappresentante del circolo è obbligato a comunicare tempestivamente al Comune di Sanluri - Servizio Vigilanza e Attività Produttive, le variazioni intervenute successivamente alla comunicazione.
3. Il Comune di Sanluri, tramite i servizi preposti, effettua controlli ed ispezioni.
4. Il Comune di Sanluri, accerta l'adeguata sorvegliabilità anche in caso di intervento edilizio per ampliamento.

Art. 3 – Avvio attività

1. L'apertura e il trasferimento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in locali non aperti al pubblico sono soggetti a previa comunicazione al Comune. I soggetti di cui all'art. 1 che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e di bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove svolgono le loro attività istituzionali, presentano, per il tramite del legale rappresentante o presidente del circolo, al Comune di Sanluri, via C. Felice, n°201, Servizio Vigilanza e Attività Produttive, una comunicazione in cui il soggetto interessato dovrà dichiarare:
 - a) di essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 2 della L.R. 5/2006 come specificati nel successivo art. 4 del presente regolamento;
 - b) l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione;
 - c) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alle destinazioni d'uso.
2. Se l'attività di somministrazione è affidata in gestione a terzi, la comunicazione va sottoscritta anche dal gestore.
3. I soggetti di cui ai commi precedenti debbono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale n. 5/2006.
4. La comunicazione deve contenere i seguenti elementi:
 - a) denominazione completa del circolo, relativo codice fiscale, e l'indicazione della sede;
 - b) la finalità del circolo;
 - c) cariche sociali;
 - d) dati identificativi e anagrafici e codice fiscale del Presidente/Legale rappresentante del circolo;

- e) eventuale adesione ad enti o associazioni riconosciute regionalmente o razionalmente svolgenti finalità mutualistiche, assistenziali, culturali, sportive o ricreative;
 - f) che il circolo ha le caratteristiche di ente non commerciale;
 - g) il tipo di attività di somministrazione;
 - h) l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione;
 - i) che il locale ove si esercita la somministrazione è conforme alle norme in materia igienico-sanitaria, edilizia, urbanistica, polizia urbana e annonaria e ai criteri di sicurezza previsti dalle norme vigenti;
 - j) il numero massimo di soci che, nel rispetto delle norme di sicurezza, il locale può contenere;
 - k) l'autocertificazione antimafia;
 - l) dichiarazione relativa alla destinazione d'uso del locale; m) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della Legge Regionale 18 maggio 2006 n. 5.
5. Alla comunicazione devono essere allegati i seguenti documenti:
- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del circolo;
 - b) elenco delle cariche sociali, e dei soci;
 - c) copia del documento di identità del Presidente/Legale rappresentante del circolo;
 - d) copia del documento di attività del gestore nel caso ricorra la circostanza prevista dal comma 2 del presente articolo;
 - e) dichiarazione sottoscritta in forma leggibile dal Presidente Nazionale e/o Regionale di Ente che attesti l'affiliazione ad esso del circolo, in caso di circolo affiliato;
 - f) copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla Legge Regionale n. 5/2006 per l'esercizio dell'attività di somministrazione.
6. In caso di cambio del Presidente/Legale rappresentante, o del gestore, deve essere data entro giorni ___ comunicazione al Comune di Sanluri al Servizio Vigilanza e Attività Produttive.
7. Prima dell'attivazione dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande il soggetto richiedente deve presentare al Comune di Sanluri, con le stesse modalità sopra descritte, notifica ai fini della registrazione delle imprese del settore alimentare, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004, per i locali ove sarà svolta l'attività. Il Comune di Sanluri invierà, per quanto di competenza, copia della notifica alla competente ASL n. 6.
8. Non è consentito l'ingresso nei locali del circolo ai soggetti che non abbiano la qualità di socio.
9. E' fatto assoluto divieto di pubblicizzare l'attività di somministrazione che si svolge all'interno del circolo.
10. Il Presidente /Legale rappresentante e/o il gestore del circolo devono verificare che le persone che accedono ai locali del circolo siano associati in possesso della relativa tessera.

Art. 4 – Requisiti per l'esercizio delle attività di somministrazione

1. I locali dei circoli nei quali si svolge l'attività di somministrazione devono avere i seguenti requisiti:
- a) non avere accesso diretto dalla pubblica via ma essere separati dall'ingresso da divisori, in modo tale che sia impedita dall'esterno la percezione visiva dell'attività di somministrazione;
 - b) nell'area destinata alla somministrazione deve essere esposta copia della comunicazione, di tutte le prescritte autorizzazioni, e il certificato di affiliazione del circolo all'ente nazionale (se trattasi di circolo affiliato);
 - c) sull'ingresso ed all'esterno della struttura sede del circolo non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino l'attività di somministrazione esercitata all'interno o i prodotti che vi vengono somministrati;
 - d) nei locali del circolo va esposto, su appositi cartelli, l'orario di apertura e chiusura, così determinato all'interno dei limiti minimi e massimi stabiliti dal comune;

- e) la somministrazione di bevande e/o alimenti è riservata esclusivamente ai soci del circolo in possesso della tessera sociale regolarmente iscritti nel libro dei soci nonché ai soci di altri circoli in possesso della rispettiva tessera.
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e di bevande:
- a) Coloro che sono stati dichiarati falliti;
 - b) Coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che in concreto sia stata applicata una pena superiore al minimo edittale;
 - c) Coloro che hanno riportato condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui ai titoli II e VIII del libro II del Codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
 - d) Coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513 bis, 515, 516, 517 del Codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
 - e) Coloro che sono sottoposti ad una misura di prevenzione di cui alla Legge 27 Dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità), o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla Legge 31 Maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o di tendenza.
3. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 1 è effettuato sulla base delle disposizioni previste dal Codice di procedura penale e dalle vigenti norme sulla documentazione e semplificazione amministrativa.
4. Per l'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è necessario possedere uno dei seguenti requisiti:
- a) Aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale per il commercio istituito e riconosciuto dalla Regione;
 - b) Aver esercitato in proprio, o in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita e alla somministrazione o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare regolarmente iscritto come tale all'INPS, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio nel settore nel quale s'intende avviare la nuova attività di somministrazione;
 - c) Essere stato iscritto nell'arco degli ultimi cinque anni al Registro degli esercenti il commercio (REC) di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio).
5. Nel caso di società i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti dal legale rappresentante o da altra persona specificamente preposta all'attività.
6. Ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ed alle società costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione Europea, si applica quanto disposto dal decreto legislativo 20 Settembre 2002, n. 229, in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate delle direttive di liberalizzazione e delle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche.

Art. 5 – Contenuto dello Statuto e dell'Atto Costitutivo

1. L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere le prescrizioni previste dall'art. 111, comma 4 quinquies del testo unico delle imposte sui redditi.

2. Il Comune di Sanluri procederà alla verifica che lo statuto dell'associazione preveda modalità volte a garantire l'effettività del rapporto associativo, escludendo la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, nonché lo svolgimento effettivo dell'attività istituzionale.

Art. 6 – Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non aperti al pubblico sono rimessi alla libera determinazione delle associazioni, nel rispetto del monte orario giornaliero minimo e massimo stabilito dal Comune di Sanluri con ordinanza sindacale n. ____ del _____.

Art. 7 – Sanzioni

1. Le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate ai sensi dell'articolo 35 della L.R. 18 maggio 2006 n° 5 e s.m.i.
2. Le sanzioni previste dalla legge per le violazioni commesse nel territorio di propria competenza sono irrogate dal Comune di Sanluri. Allo stesso pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze e ingiunzioni di pagamenti.
3. Il Comune di Sanluri è competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 da parte degli organi accertatori.